

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli Enti regionali ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 4/2009 “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”. Aggiornamento annualità 2025.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso fissa requisiti, condizioni e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli Enti regionali (di seguito denominato Elenco), la cui nomina o designazione è di competenza del Consiglio regionale, in applicazione dell'art. 5, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali;
2. Con il presente Avviso non si pone nessuna procedura concorsuale o selettiva; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
3. Il presente Avviso è valido ai soli fini dell'individuazione dei soggetti idonei all'iscrizione nell'Elenco, pertanto, la presentazione della candidatura non comporta alcun diritto alla nomina;

Art. 2
(Articolazione dell'Elenco e normativa di riferimento)

1. L'elenco è articolato in sezioni come di seguito individuate:
 - a) **Sezione ADSU** – L.R. 6 dicembre 1994, n. 91;
 - b) **Sezione ATER** - L.R. 21 luglio 1999, n. 44;
 - c) **Sezione ARAP** - L.R. 29 luglio 2011 n. 23;
 - d) **Sezione CONSORZI DI BONIFICA** - L.R. 20 dicembre 2019, n. 45;
 - e) **Sezione ERSI** – L.R. 12 aprile 2011 n. 9;
 - f) **Sezione PARCO SIRENTE VELINO** – L.R. 2 dicembre 2011, n. 42;
2. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto è previsto in particolare:
 - al comma 3 che: “*Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.*”
 - al comma 4: “*La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.*”;
3. Ai sensi del sopra citato art. 5 della L.R. 4/2009 è stabilito in particolare:
 - al comma 1 quinquies: “*Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.*”;
 - al comma 1 sexties: “*Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.*”

- al comma 1 septies: “All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L’Elenco e’ aggiornato annualmente, ovvero su decisione unanime assunta dalla Conferenza dei Capigruppo **e, comunque, all’inizio di ogni Legislatura.**”;
4. La L.R. 12 agosto 2005, n. 27 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo” dispone in particolare:
 - all’art. 1 che: “...Le nomine degli organi di amministrazione degli enti regionali di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centoottanta) giorni.”;
 - all’art. 2 che: “Entro il 31 dicembre 2010, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell’art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui all’art. 1.”;
 - all’art. 3 che: “Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.”;
 5. Ai sensi dell’art 7, comma 2 della L.R. 91/1994 recante: "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390", è stabilito che: “Il Consiglio di amministrazione e’ nominato con decreto del presidente della Giunta regionale **e ha durata pari a quella della Legislatura.**”;
 6. Ai sensi dell’art 17, comma 3 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante:"Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica", è stabilito che: “Il Consiglio di Amministrazione **dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27** (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), **all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall’insediamento stesso** secondo le modalita' di cui al comma 2”;
 7. Ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”, è previsto che: “Il Consiglio di Amministrazione **e’ costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto.**”;
 8. Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’ARAP approvato con deliberazione n. 732 del 31/10/2016 prevede che: “**L’Organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali**”;
 9. Ai sensi dell’art. 6, comma 5 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”, è previsto che: “**Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.**”;
 10. Ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L.R. 12 aprile 2011 n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" è disposto che: “**Il Presidente dell’ERSI e’ nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale e dura in carica secondo le disposizioni di cui alla l.r. 12 agosto 2005, n. 27**”;
 11. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 “Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino” è previsto che: “**I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina**”;

Art. 3
(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)

1. La richiesta di iscrizione nell'Elenco può essere presentata da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, così come elencati nelle schede predisposte per ciascuna delle Sezioni di cui all'art. 2, parti integranti e sostanziali del presente Avviso.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve essere espressamente dichiarato all'atto della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'Elenco, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "*Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", di cui all'Allegato A) del presente Avviso, da trasmettersi secondo le modalità e termini previsti dall'art. 5.

Art. 4
(Cause ostative all'iscrizione nell'Elenco)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco, coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo*" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come di seguito riportate:
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ”;*
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" non possono essere iscritti per un periodo di dieci anni dal pronunciamento della Corte dei Conti, i Presidenti di Provincia e i Sindaci che la Corte dei Conti ha riconosciuto anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;
3. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Art. 5

(Modalità e termini di iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli Organi di Amministrazione degli enti regionali)

1. **Coloro che risultano già iscritti nell'Elenco** riferito alle sezioni ADSU, ATER, ARAP, ERSI, Consorzi di Bonifica e Ente Parco regionale naturale Sirente Velino, possono aggiornare la propria posizione, trasmettendo, secondo le modalità di cui al presente Avviso, l'Allegato A); **il mancato invio non comporta conseguenze in ordine all'iscrizione nell'Elenco, che rimane, pertanto, attiva**; a tal fine si può consultare l'Elenco per verificare la propria iscrizione al seguente link: <https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/node/126008>;
2. **Coloro che non risultano iscritti in nessuna sezione dell'Elenco** (ADSU, ATER, ARAP, ERSI, Consorzi di Bonifica e Ente Parco regionale naturale Sirente Velino) possono presentare la domanda d'iscrizione utilizzando e compilando **esclusivamente l'allegato A) Domanda di iscrizione all'Elenco in bollo**, reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano", **entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT**.
3. Nella domanda di iscrizione nell'Elenco l'interessato può richiedere, in relazione al possesso dei requisiti richiesti dalle singole leggi di settore, l'iscrizione in una o più sezioni del medesimo Elenco per le quali ritiene di possedere i relativi requisiti come riportati nelle tabelle allegate.
4. Se il termine, di cui al comma 2, coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
5. La domanda unitamente al **curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, e comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, in relazione all'iscrizione richiesta, nonché i titoli di studio conseguiti, deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari Istituzionali ed Europei, **esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale**, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo **protocollo@pec.crabruzzo.it¹**;
6. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: **"Domanda d'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione. Aggiornamento annualità 2025."**;
7. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;
8. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domanda di cui all'allegato A) unitamente al curriculum, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del

¹ le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

-l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

-ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;

-la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*”. Per l’effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 1 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l’elemento della sottoscrizione dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda e la dichiarazione dovranno essere, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

9. Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.
10. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
11. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
12. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l’iscrizione nell’Elenco.

Art. 6

(Condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013)

1. La nomina o designazione degli organi di amministrazione degli enti regionali di vertice, individuali e collegiali, sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal **Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39** “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
2. La dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità è resa dall’interessato all’atto del conferimento dell’incarico ed è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dello stesso.

Art. 7

(Condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 5 comma 1 sexies e 5 bis, comma 5, della L.R 4/2009)

1. Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo Ente regionale;
2. Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale;
3. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale;

Art. 8

(Nomina o designazione degli iscritti nell’Elenco)

1. Alla nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale scegliendo tra gli iscritti nell’Elenco, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio.

2. Nelle nomine o designazioni dei componenti degli organi di amministrazione il Consiglio regionale è tenuto a garantire l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo i principi del vigente Statuto regionale.
3. A seguito dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di componente dell'organo di amministrazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale provvede a richiedere allo stesso l'accettazione dell'incarico medesimo e ad acquisire la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause di esclusione e di inconfiribilità di cui ai precedenti artt. 6 e 7 del presente Avviso;
4. Durante lo svolgimento dell'incarico, il nominato o designato deve:
 - a) certificare, per mezzo di dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di esclusione e di inconfiribilità, inoltrando la stessa, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale;
 - b) in caso di mancata o parziale ottemperanza del predetto onere di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre l'incarico procede alla diffida ad adempiere entro il termine di 15 gg., e, ove tale termine decorra infruttuosamente, sospende l'erogazione del trattamento economico;
 - c) Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 4 dell'Avviso è tenuto a darne comunicazione entro 5 gg. all'Ente regionale presso cui ricopre l'incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni;
 - d) nell'ipotesi di sopraggiunte condizioni di incompatibilità e di inconfiribilità, di cui all'art. 6 e 7 dell'Avviso, il soggetto nominato è tenuto a dare comunicazione entro 5 gg. dal suo verificarsi all'Ente regionale presso cui ricopre l'incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale e a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dall'incarico, entro il termine di 15 gg. dalla data di contestazione della stessa all'interessato.

Art. 9

(Dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione o in quiescenza)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.Lgs. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attribuire cariche in organi di governo ai dipendenti collocati in quiescenza, già dipendenti pubblici o privati. L'incarico o la carica è consentita a titolo gratuito ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L.95/2012 convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 135;

Art. 10

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, riscontrata la **tempestività e la completezza** formale della domanda, procede, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalle singole

- leggi di settore, all'iscrizione del nominativo del richiedente nella sezione e/o nelle sezioni scelte dell'Elenco;
2. La domanda redatta secondo il modello A) è da intendersi:
 - a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae e se nella stessa è data indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione.
 3. Non si potrà procedere all'iscrizione **nell'Elenco nei casi in cui:**
 - a) la domanda pervenga oltre il termine previsto dall'art. 5 dell'Avviso;
 - b) **la domanda non reca la sottoscrizione e/o non è corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;**
 - c) la domanda è incompleta poiché non corredata del curriculum vitae;
 - d) presenza di cause ostative di cui all'art. 4 dell'Avviso;
 - e) accertamento dell'assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 3 del presente Avviso.

Art. 11 (Responsabile del procedimento)

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è L'Ufficio Affari Istituzionali, reperibile al seguente indirizzo: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 12 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione dei dati personali (di seguito GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, comma 1, GDPR, per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per le quali sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2, GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.

8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità sopra indicate saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso e per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal legale rappresentante, in persona del Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
12. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.